



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 12/06/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 229

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località "Rocavetere" sita nel Comune di Ginosa (TA). - Ditta Motiver Cave srl -

L'anno 2007 addì 10 del mese di Maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 7417 del 19.06.06 la Ditta Motiver Cave S.r.l., con sede in Massafra (TA) in Via Forcellara S. Sergio n° 49, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "Rocavetere" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 111, particelle 187 e 189;
- con nota prot. n. 8002 del 30.06.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 8271 del 06.07.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis.... La Ditta Motiver Cave S.r.l. con la presente proposta progettuale intende richiedere l'autorizzazione all'ampliamento e al recupero finale della cava di sabbie e ghiaie in Località "Rocavetere" in agro di Ginosa (Ta).

La Società risulta titolare del Decreto n. 23/MIN/1995 di autorizzazione della cava.

L'area in esame si colloca a circa 12 Km dal centro abitato di Ginosa ed è raggiungibile percorrendo la S.P. per Ginosa tramite strada comunale Malconsiglio.

Nel programma dell'azienda è previsto l'ampliamento sui terreni delle p.lle 187 e 189 del Foglio di mappa n. 111 con una superficie coltivabile di circa 24.300 mq. al netto delle fasce di rispetto dai confini (10m) e dalle strade (20 m).

La cava sarà coltivata "a fossa" su gradoni discendenti di altezza variabile da 15 a 30 m secondo l'andamento topografico del p.c. e di inclinazione pari a 30°.

Per l'abbattimento del materiale in posto si farà esclusivamente uso di mezzi meccanici di scavo, in modo da assicurare almeno una quantità di tout-venant di 800 mc/die.

La coltivazione avverrà in due fasi, la prima di mq. 20.200 (Settore A) e mq. 12.900 (Settore B) e la seconda di mq. 11.400 (Settore C) al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

Nella prima fase verranno messi in coltivazione i terreni di ampliamento dell'intera p.lla 189 di mq. 12.900 e verrà completato lo sfruttamento del giacimento residuo dell'area autorizzata delle p.lle 188 e 296 (settore A di mq. 20.200).

Si procederà all'asportazione del cappellaccio costituito da terreno vegetale (50 cm) e delle sabbie argillose (3 m) i cui materiali saranno depositati ai bordi della cava per essere riutilizzati per il recupero finale e all'escavazione dei depositi utili di sabbie e ghiaie mediante successive passate con un unico gradone di altezza da 15 a 25 m e con scarpate inclinate di 30°.

Durante questa prima fase, che durerà 4 anni, verranno estratti circa 463.900 mc di giacimento in posto e alla fine verrà effettuato il recupero ambientale.

La seconda fase consisterà nell'estendere la coltivazione nella restante area di ampliamento della p.lla 187 di circa 11.400 mq, previa asportazione di tutti i materiali sterili del cappellaccio che saranno utilizzati per ricolmare parzialmente l'area sbancata nella prima fase.

In questa fase, che durerà approssimativamente 2 anni, verranno estratti mc. 228.000 di sabbie e ghiaie.

Alla fine dell'escavazione, entro l'anno successivo, verranno operati gli interventi di recupero ambientale dell'intera area mediante sagomatura delle scarpate, regolarizzazione del fondo cava mediante adeguato spessore di vespaio (m. 2,50) con sovrastante terreno vegetale (m 0,80) e la formazione di canaletta drenante al piede della scarpata di fondo cava. Infine verrà effettuata la piantumazione di alberi e arbusti tipici di macchia mediterranea sul bordo della cava, sui ripiani e sulle superfici delle scarpate mentre il fondo cava verrà preparato a terreno agricolo per seminativo.

L'area di cava ricade nel bacino idrografico del Fiume Bradano e più in particolare tra il Torrente Fiumicello e il Vallone della Rita prima che essi confluiscono nel Fiume Bradano che costituisce l'unico corpo idrico a carattere perenne della zona.

Le suddette incisioni rientrano nell'elenco delle Acque Pubbliche come da ex Regio Decreto 7.4.1901, Decreto Reale 7.4.1927.

A seguito di accertamenti idrologici eseguiti nella zona si rileva che la cava è posta ad una distanza superiore a 150 metri da impluvi naturali di qualsiasi tipo e natura così come prescritto dalla L. 431/85; il programma di coltivazione prevede un approfondimento il cui piano finale si colloca a diversi metri al di sopra del tetto della falda idrica superficiale, per cui non si registrano interferenze con l'ambiente idrico sotterraneo.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "D"-valore relativo; dovrà pertanto essere preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Urbanistica) (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. recante: "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C, D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A."

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento è soggetta a vincolo faunistico; in particolare l'area in esame ricade all'interno dell'estesa "Zona a Gestione Sociale", per la quale le norme tecniche di attuazione del P.U.T.T. non hanno individuato alcun tipo di tutela.

Sull'area interessata insiste un vincolo idrogeologico; dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

La cava in esame rientra in un Bacino di Completamento (BC) individuato dal P.R.A.E.

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da

una destinazione agricola di tipo E1.

Infine l'area non risulta ricadere in aree a rischio idrogeologico perimetrale dal PAI.

Alla luce della documentazione esaminata e per quanto di Sua competenza, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proposta progettuale presentata dalla Ditta Moviter Cave S.r.l. a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Giunta Regionale e il nulla-osta da parte dell'I.Ri.F.....>>

– vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

– vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

– viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

– vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

– richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

## D E T E R M I N A

– ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Moviter Cave S.r.l., con sede in Massafra (TA) in Via Forcellara S. Sergio n° 49, relativamente alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "Roccavetere" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 111, particelle 187 e 189;

– il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

– il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli